



TRIBUNALE DI MATERA

Il Giudice Unico, dott.ssa Laura Fazio,
visti gli atti, sciogliendo la riserva che precede,
OSSERVA

r.g.a.c. 1021/08

REP. 548/08

L'odierna ricorrente [redacted] chiedeva con ricorso ex art. 700 cpc depositato il 28.04.2008 all'adito Tribunale di voler ordinare alla [redacted] l'immediata revoca o eliminazione della segnalazione "a sofferenza" presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia del nominativo della ricorrente effettuata il 13.03.2008, oltre vittoria di spese, deducendo che quest'ultima, quale cessionaria dei crediti vantati dalla [redacted] nei confronti della ricorrente per complessivi € 7.261,00 ne aveva preteso il pagamento illegittimamente, essendo dovuta unicamente la minor somma di € 501,60, il tutto, nonostante l'intervenuta retrocessione dei ridetti crediti da parte della cessionaria nei confronti della [redacted] per l'importo di € 5.983,00 e l'assenza di qualsivoglia pagamento della residua somma (pari al massimo ad € 776,40, detratto l'importo di € 501,60 regolarmente versato).
Costituitasi in giudizio, la [redacted] eccepiva l'inammissibilità del ricorso in via d'urgenza per mancata indicazione della domanda di merito in funzione della quale era stata attivato lo strumento cautelare di cui al ricorso e, nel merito, chiedeva dichiararsi cessata la materia dal contendere, precisando che solo in data 22.05.2007 aveva appreso dalla ricorrente che i crediti oggetto di cessione erano stati contestati (circostanza taciuta dalla cedente), mentre in data 04.10.2007 aveva comunque richiesto il pagamento della residua somma di € 1.278,00, unico importo per il quale non vi era stata risoluzione del contratto di cessione con la [redacted] corrisposto solo in parte e per la minor somma di € 776,40 dalla ricorrente, ragion per cui, stante l'inadempimento del residuo, si era proceduto alla segnalazione oggetto del presente ricorso, tenuto anche conto che solo in data 28.04.2008 la [redacted] aveva confermato le contestazioni della [redacted] autorizzando la retrocessione anche di tale ulteriore somma, ragion per cui non aveva intenzione di procedere ad ulteriori segnalazioni, adempiendo alle richieste della deducente e così chiedendo di dichiararsi cessata la materia del contendere, ribadendo la legittimità del proprio operato sulla scorta della stringente normativa di settore.
Instaurato il contraddittorio, udita la discussione dei procuratori costituiti, all'udienza del 13.06.2008 il Giudice si riservava per la decisione.

000000

In via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso ex art. 700 cpc sollevata dalla resistente e fondata sull'assunta mancata indicazione dell'azione da proporre di merito, tenuto conto che la [redacted] a pag. 7 del ricorso introduttivo ha chiaramente precisato di voler intraprendere giudizio volto ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall' illegittima segnalazione di cui si chiede in via cautelare la revoca.

Nel merito, il ricorso è fondato, risultando sussistenti tanto il requisito del *fumus boni iuris* che del *periculum in mora*, dovendosi in punto di rito evidenziare che non può ritenersi (a differenza di quanto opinato dalla resistente) cessata la materia dal contendere a seguito dell' "impegno" manifestato dalla [redacted] alla ricorrente con la missiva del 19.05.2008 a non segnalare per il futuro il nominativo della ricorrente alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, tenuto conto che tale dichiarazione unilaterale (non concretizzata neppure in una richiesta di cancellazione rivolta alla Banca d'Italia), non è certamente idonea neppure ad avviare il procedimento di revoca e/o cancellazione della segnalazione oggetto dell'invocata cautela, unico atto idoneo ad eliminare "la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto" e presupposto indispensabile per la pronuncia in tal senso richiesta dalla [redacted] (cfr. Cassazione civile, sez. III, 06 febbraio 2007, n. 2567).

Sotto il primo aspetto, va precisato che ai sensi dell'art. 51, D. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 le banche sono obbligate - incorrendo, in difetto, nelle sanzioni espressamente previste - a trasmettere alla Banca d'Italia le situazioni periodiche ed i bilanci, nonché ogni altro dato richiesto, ivi comprese le informazioni relative ai debiti della c.d. clientela "in sofferenza", al fine di consentire ai preposti organi di vigilanza la più esatta conoscenza della contabilità aziendale (Cassazione civile sez. I, 25 maggio 1994, n. 5107). In sostanza, le aziende di credito devono segnalare alla Banca d'Italia l'esposizione creditizia verso ogni cliente nel caso in cui la stessa raggiunga o superi i limiti di censimento, fissati dal CICR; a sua volta, la Banca d'Italia, nell'esercizio della sua attività di vigilanza e di tutela del risparmio, raccoglie le segnalazioni dei rapporti bancari in sofferenza e le comunica agli istituti creditizi, onde consentire a questi la valutazione della solvibilità dei richiedenti il credito. avverte le banche sulla posizione globale di rischio di ogni singolo nominativo per il quale abbia ricevuto una comunicazione di concessione di fido. Inoltre, la Banca d'Italia fornisce, sulla base dei nominativi censiti nella centrale rischi, anche il cosiddetto servizio di prima informazione per tutte le finalità connesse all'attività di assunzione del rischio, ragion per cui, solo entro i limiti segnati dalle Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia, può dirsi prevalere il diritto di informazione delle banche sulla solvibilità della clientela rispetto al diritto di riservatezza degli utenti in relazione ai rapporti che intrattengono con gli istituti di credito.

Pertanto, proprio per le particolari ricadute che l'effettuata segnalazione può provocare in termini di "affidabilità" dell'impresa segnalata nei confronti del sistema bancario, prima di procedere alla segnalazione dei crediti in sofferenza, l'intermediario finanziario deve valutare la complessiva situazione finanziaria del soggetto debitore, non potendo scaturire la stessa da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito e tenuto conto che la segnalazione in questione è subordinata non al requisito in capo al debitore dell'insolvenza di cui all'art. 5 l. fall., quanto piuttosto nella rilevante difficoltà di recuperare il

credito e non potendosi quindi individuare nello *status decoctionis* (Tribunale Matera, 17 novembre 2005).

In particolare, "nella valutazione della situazione di «insolvenza», la Banca deve tener presente la situazione complessiva del debitore, anche in riferimento ai debiti contratti con altri istituti di credito o società erogatrici, al fine di poter addivenire alla prospettazione della detta «insolvenza» e poter, quindi, legittimamente effettuare la segnalazione alla Centrale dei Rischi ed ha l'obbligo, prima di disporre la segnalazione, di verificare la non solvibilità del cliente alla stregua di una valutazione complessiva della situazione del medesimo, valutazione che non può certo limitarsi alla verifica del mero inadempimento, ma che deve considerare e valutare ulteriori elementi dai quali desumere la oggettiva difficoltà economico-finanziaria del cliente, individuabili esemplificativamente in protesti, pendenza di procedimenti esecutivi, ulteriori decreti ingiuntivi, squilibrio tra i mezzi a disposizione del debitore e consistenza della debitoria da coprire e, quindi, verifica della capacità di produzione di reddito e della liquidità, parametrize alla possibilità di far fronte, a mezzo delle dette disponibilità, alla debitoria da segnalare a sofferenza" (così esaustivamente Tribunale Matera, 28 giugno 2005), non coincidente con il semplice inadempimento o ritardo (nell' adempimento peraltro di una singola obbligazione), soprattutto laddove le ragioni opposte dal debitore a fondamento del proprio rifiuto ad adempiere appaiano, ad una valutazione meramente indiziaria, non manifestamente infondate o pretestuose¹.

Orbene, alla luce di tali premesse e dalla lettura degli atti di causa, la condotta tenuta dalla [redacted] non risulta essere stata improntata alla prudenza che dovrebbe caratterizzare l' agire dell' operatore bancario quale descritto nei termini che precede, non trovando riscontro l'asserzione posta da quest'ultima a fondamento della legittimità del proprio operato, fondata sulla non conoscenza delle contestazioni mosse dalla ricorrente nei confronti della cedente circa i crediti ceduti alla resistente.

Infatti, è qui sufficiente considerare che la segnalazione alla Centrale Rischi è stata effettuata in data 13.03.2008 (e comunque per eventi riferiti al periodo 01.02.2008-20.03.2008²), ossia in un' epoca in cui, alla luce della corrispondenza intercorsa tra le parti (e volta a risolvere le posizioni della [redacted] nei confronti della [redacted] con riferimento ai crediti da quest'ultima ceduti alla [redacted] spa) risultava ben noto alla convenuta che la debitoria oggetto di contestazione (a seguito dell' avvenuta retrocessione di parte dei crediti oggetto di cessione già avvenuta con missiva della resistente del 04.10.2007) si fosse già ridotta notevolmente, passando da € 7.261,00 ad appena € 776,60 dopo il pagamento di € 501,60 da parte della ricorrente, ragion per cui il

¹ La segnalazione alla centrale rischi della Banca d'Italia di un debito contestato come posizione di "sofferenza" è illegittima e può essere inibita con provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., qualora la contestazione abbia i caratteri della non manifesta infondatezza e sia posta a fondamento del rifiuto di adempiere. (Tribunale Pescara, 22 dicembre 2006);

² cfr. schermata della centrale Rischi prodotta in atti dalla ricorrente;

modesto importo oggetto di contestazione non appare *ex se* (tenuto conto che la retrocessione anche di tale credito è avvenuta solo in data 28.04.2008 - ossia lo stesso giorno del deposito del ricorso ex art. 700 cpc - per espressa autorizzazione della [redacted] che ha riconosciuto le ragioni della ricorrente) sintomo, in assenza di ulteriori elementi (protesti, pendenza di procedure esecutive ecc...), neppure peraltro evidenziati in sede di costituzione dalla resistente, di uno stato economico-finanziario della società segnalata tale da far ragionevolmente temere il difficoltoso recupero del credito e da spingere ad effettuare al sistema bancario la contestata segnalazione.

Quanto al *periculum in mora*, lo stesso è riscontrabile *in re ipsa*, tenuto conto della qualifica di operatore economico della ricorrente (soggetto che per necessità deve rapportarsi con il sistema bancario, nell'ambito del quale deve godere di una certa "affidabilità"), evidentemente minacciato dalla segnalazione effettuata ed ancora operativa³, come anche evidenziato dalle missive inviategli dagli istituti bancari con cui la ricorrente intrattiene rapporti commerciali ed esibite in atti.

Tanto premesso, in accoglimento del ricorso, va ordinato alla resistente di revocare l'effettuata segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia della posizione di rischio del credito relativa alla [redacted] spa al pagamento con condanna ex art. 91 c.p.c. della [redacted] delle spese del procedimento cautelare nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

visti gli artt. 700 e 669 octies cpc;

ordina alla [redacted] spa di revocare la segnalazione, effettuata alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, della posizione di rischio del credito relativa alla [redacted]; condanna la resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese del procedimento cautelare, liquidate in € 252,94 per esborsi, € 800,00 per diritti ed € 1.200,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Si comunichi.

Matera, 18.06.2008

TRIBUNALE DI MATERA
Depositato in Cancelleria

Oggi 18-06-08

IL CANCELLIERE
DOMENICA MATERDOMINI

Il Giudice
Dott. ssa Laura Fuzio

Laura Fuzio

³E' ammissibile il ricorso cautelare ai sensi dell' art. 700 c.p.c. a fronte di una segnalazione illegittima effettuata dall' istituto bancario alla Centrale Rischi della Banca d' Italia, risultando tale segnalazione potenzialmente idonea a pregiudicare in modo irreparabile la posizione del soggetto segnalato, tenuto conto del tempo necessario per ottenere una decisione sul merito nel giudizio a cognizione piena. (Tribunale Nocera Inferiore, sez. fer., 20 settembre 2006); Posto che l'ingiustificata segnalazione di un credito a sofferenza presso la centrale rischi della Banca d'Italia è suscettibile di determinare un pregiudizio imminente ed irreparabile alla reputazione economica del cliente di una banca, nonché di precludergli la fruizione dei rapporti in corso e l'ulteriore accesso al credito, va ordinato alla banca che ha effettuato la segnalazione e alla Banca d'Italia di procedere immediatamente alla cancellazione della stessa. (Tribunale Venezia, 17 luglio

Esaminato
28/10/08
P. 06-22